

Statuto: Associazione artistico-culturale "DELFARE".

Art.1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita una associazione culturale e di promozione artistica denominata: "DELFARE".
con sede legale in Catania, Via del Tarocco n°36.

Art.2 - FINALITA' E DURATA

2.1- L'associazione non ha scopo di lucro, è estranea a qualsiasi credo politico, religioso e razziale ed opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Essa persegue finalità di promozione artistica, culturale e sociale. L'Associazione, ha lo scopo di creare uno spazio di iniziativa culturale che produca una forte crescita della conoscenza di antichi e nuovi mestieri artigianali. Promuove iniziative di scambio e di incontro, contribuisce con ogni mezzo alla difesa e incentivazione dell'arte e realizza, negli ambiti disponibili, eventi, incontri didattici, stage, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici.

2.2 -I principi su cui l'Associazione fonda la propria costituzione sono, innanzitutto, la partecipazione attiva dei Soci nella consapevolezza delle caratteristiche che distinguono l'opera artistica e artigianale dalla produzione industriale. Per artistico-artigianale si intende un prodotto creativo che sia diretta espressione della ricerca personale, che rispecchi la sensibilità di chi lo ha pensato e realizzato e che si situi alla soglia tra prodotto artigianale e creazione artistica, valorizzando così un mestiere in cui si incontrano manualità e intelletto.

2.3- I soci dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'etica "*deontologica*", basato sui fondanti principi di correttezza, impegno e consapevolezza.

2.4 -La correttezza verso l'esterno si esprime nel dichiarare sempre e chiaramente, come scelta qualificante, i metodi, i materiali ed i criteri con i quali il lavoro personale viene realizzato, attraverso la padronanza di tutti i passaggi creativi. La *correttezza* interna tra i Soci vede la necessità di sconfiggere logiche concorrenziali, nella convinzione che dove avviene un processo creativo, là convergono le peculiarità di chi lo realizza e per questo l'esito non è soggetto a confronti per quanto attiene alla sua originalità; se dunque non esistono possibilità di confronti concorrenziali, per l'Associazione non esiste "un migliore ed un peggiore", confidando nella ricerca della massima qualità possibile di ciascun socio.

2.5- L'impegno personale, direttamente connesso alla correttezza, dovrà essere il più ampio possibile: è attraverso il proprio attivo coinvolgimento che si arricchisce l'impronta associativa e si rende testimonianza dell'intenzione di partecipare alla costruzione di una società per la quale valgano criteri di qualità.

2.6- La consapevolezza dovrebbe essere la condizione che, attraverso l'impegno e la correttezza, può far scaturire, con il contributo di ognuno di noi, un modo di operare nuovo e dinamico: il rispetto reciproco, la collaborazione cordiale, il suggerimento discreto e la partecipazione attiva, escludono dunque la concorrenza, la critica non costruttiva, la volontà di prevaricazione ed il percorso individualistico. Nell'Associazione, per continuare ad essere artigiani, artisti, creativi, bisogna continuare ad essere liberi e la condizione che permette a tutti di esserlo davvero è la condivisione del valore della libertà come capacità creativa personale, accompagnata sinergicamente dalla correttezza, dall'impegno personale, dalla consapevolezza e da un fondamentale spirito conviviale.

2.7 -L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, avvalendosi di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e, solo in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o professionali per assicurare il regolare funzionamento e l'apertura di eventuali spazi espositivi e per qualificare e specializzare le sue attività.

2.8 -L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 - OGGETTO E SCOPO

3.1- L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, con particolare attenzione alla tutela, diffusione e promozione del patrimonio di artigianato artistico e di qualità locali, nazionali ed extra nazionali.

- Promuovere attivamente la formazione professionale nel campo dell'artigianato artistico, di qualità e delle diverse forme di espressione della creatività artistica.
- Salvaguardare e diffondere le diverse tecniche di lavorazione artigianale nei diversi settori e nei diversi territori.
- Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione dell'artigianato artistico e di qualità.
- Favorire l'estensione dell'attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell'ambito della Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali.
- Organizzare iniziative artistiche e culturali, mostre ed esposizioni di ceramica, pittura, scultura, fotografia, e soprattutto delle varie produzioni artigianali a carattere e tipicità locale. A tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di privati o degli enti competenti.
- Promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori.

3.2 -Per il raggiungimento di detti scopi l'associazione intende svolgere diverse attività ed intraprendere iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività ed in modo particolare:

- Organizzare esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche dell'artigianato e delle arti creative e di cultura in generale. Organizzare altresì corsi di formazione indirizzati specificamente ad aspiranti artisti con particolare riguardo alle fasce sociali economicamente svantaggiate e stage di artigianato artistico, scultura, pittura, fotografia, ecc.
- Creare nuove e più qualificate manifestazioni fieristiche.
- Creare insediamenti stabili di artigiani in aree particolarmente vantaggiose per l'insediamento di un regime economico incentrato sulle produzioni artigianali.
- Partecipare ad eventi fieristici di qualità organizzati da terzi.
- Offrire servizi istituzionali e personalizzati tesi ad intensificare la presenza sui media e su internet degli associati.
- Collaborare con enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, nonché con organismi o associazioni con i quali ritenga utile avere dei collegamenti.
- Promuovere istruzione, formazione, aggiornamento, divulgazione, incontri, convegni, seminari; favorire la realizzazione di reti telematiche e relazionali con altre associazioni e categorie; organizzare centri di documentazione e di studio; creare siti web, curare direttamente e indirettamente la redazione di libri-cataloghi di mostre espositive.
- Stipulare convenzioni con enti locali (Comuni, Province e Regione) nonché con enti privati nazionali e internazionali, offrendo anche la propria collaborazione e consulenza nel campo dell'artigianato artistico.
- Svolgere attività economiche di natura artigianale - commerciale, purché in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; per gli stessi motivi potrà promuovere iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, curandone la coerenza qualitativa con i principi fondativi dell'Associazione.
- Svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, potrà costituire Comitati, Commissioni, Rappresentanze.
- Svolgere ogni altra attività purché non in contrasto con gli scopi statutari.

3.3- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi, nonché lo svolgimento di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in campo artistico, oltre alla valorizzazione e il recupero di beni artistici sul territorio locale e nazionale.

Art 4 - SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

4.1- Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

4.2 -L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio insindacabile su domanda del richiedente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente statuto ed eventuali regolamenti. La domanda dovrà obbligatoriamente contenere nome e cognome, luogo di nascita,

residenza, eventuale e-mail, codice fiscale, attività o professione.

- 4.3- Non possono essere soci: i minori, gli inabilitati e colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione, chi è stato estromesso da altre associazioni.
- 4.4- E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione, almeno tre mesi prima dalla data di cancellazione richiesta. Non è prevista la restituzione anche parziale della quota associativa. Le quote sono intrasferibili.
- 4.5- L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. 4.6 I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 4.7 -Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, deliberare l'esclusione del socio che non provveda, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4.8- Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta. 4.6 Possono essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

Art.5 - **DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art.6 - **DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - **QUOTE ASSOCIATIVE**

- 7.1- I soci ordinari si impegnano a versare:
- una quota di ammissione iniziale;
 - una quota associativa, in funzione delle attività e dei servizi resi a ciascun socio.
- 7.2 -Le quote, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono personali, non rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

Art.8 - **CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

- 8.1 -I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- per dimissioni volontarie;
 - per esclusione motivata, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; o per gravi carenze e/o comportamenti lesivi degli interessi o dell'immagine dell'associazione o per il mancato rispetto dell'etica deontologica;
 - per decesso o scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.
- 8.2- I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 8.1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Art. 9 - **CATEGORIE DI SOCI**

- 9.1- I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.
 - Soci **ordinari** la cui iscrizione avviene successivamente, previa presentazione di domanda e ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono persone fisiche che svolgono attività artigianali coerenti con lo scopo dell'Associazione, nonché le persone giuridiche che non hanno finalità di lucro o economico e che svolgono attività non in contrasto con gli scopi statuari..
 - Soci **Onorari** Sono persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante,

con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione o al raggiungimento delle finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione e che non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione, possono essere esonerati dal versamento della quota associativa. Tali soci, proposti dal Consiglio Direttivo, vengono nominati dall'assemblea alla prima riunione successiva alla nomina. I soci onorari non hanno diritto di voto.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

10.1- Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario

10.2 -Tutte le cariche elettive hanno una durata di anni tre e sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 11 - ASSEMBLEA

11.1 -L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

11.2 -L'assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail o sms agli indirizzi e numeri che sono stati dichiarati per ricevere comunicazioni. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e gli argomenti o materie da trattare.

11.3- L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.4 -La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

11.5- Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

11.6 -L'assemblea nomina un segretario a cui viene affidato il compito di redigere un resoconto della seduta.

11.7 -Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Sono ammesse massimo due deleghe per la rappresentanza dei soci assenti.

11.8 -L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per programmare le attività dell'anno successivo.

11.9- I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dall'organo amministrativo;
- c) approvare regolamenti interni proposti dall'organo amministrativo;
- d) eleggere i componenti dell'Organo amministrativo e il probiviro-revisore;
- e) stabilire la composizione numerica dell'Organo amministrativo.

11.10 -L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art.12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

12.1- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti o rappresentati per delega.

12.2 -L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi

- degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12.3- Trascorse 24 ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
- 13.2- Il Consiglio nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere.
- 13.3- La prima nomina delle cariche del Consiglio Direttivo sarà decisa dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.
- 13.4- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Uno o più consiglieri, purché non superino la metà, possono essere sostituiti mediante la nomina dei primi non eletti, mentre se viene meno la maggioranza occorre procedere a nuove elezioni.
- 13.5 -Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- 13.6 -Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- 13.7 -La convocazione avrà un preavviso di 5 (cinque) giorni e sarà comunicata previa posta elettronica.
- 13.8- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 14 - PRESIDENTE

- 14.1- Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
- 14.2 -Il Presidente può svolgere, previo autorizzazione dell'Assemblea, tutte le operazioni finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi statutari.
- 14.3 -Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 15 - VICE-PRESIDENTE

- 15.1 -Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. E' eletto dal Consiglio e dura in carica tre anni.

Art. 16 - SEGRETARIO

- 16.1- Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Ha possibilità di delegare un tesoriere che ha il compito di occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione e che si incarica della tenuta della contabilità, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art 17. PROBIVIRO-REVISORE

- 17.1- Il compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiama organi o singoli associati ai loro doveri. Se interpellato, propone al Consiglio l'eventuale radiazione di soci inadempienti e sull'eventuale inammissibilità delle domande di ammissione a socio.
- 17.2- Il probiviro-revisore ha anche il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Ha il potere di richiamare l'Organo amministrativo ai suoi doveri, qualora ravvisi irregolarità di ordine

contabile.

17.3 -Esso, individuato tra i soci onorari, viene eletto dall'Assemblea per una durata di anni tre.

Art. 18 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

18.1- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

18.2- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

18.3- E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 - PATRIMONIO

19.1- I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi stanziamenti eventualmente dallo Stato, dalla regione, da enti locali, e da altri enti pubblici e/o privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

20.1- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 21 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

21.1- L'Associazione utilizza un proprio logo che verrà adottato in assemblea entro un anno dalla redazione del presente atto. L'uso del logo è tutelato e regolamentato.

Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

22.1 -Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione od i propri organi verranno devolute alla cognizione di un collegio composto da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti in conflitto ed il terzo a cura dei due arbitri nominati per primi. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente secondo equità senza formalità di procedura salvo il contraddittorio delle parti e pronuncerà il suo lodo come amichevole composizione entro un anno dalla sua formale costituzione.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

23.1 -L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

23.2- I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo Sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore, ovvero l'ente pubblico competente per territorio, avente manifestato coerenza programmatica con gli scopi sociali cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

24.1 -Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.